



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Aggiornamento degli importi previsti dal Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007 disciplinante lo "Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale"

Visto il Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, qui di seguito brevemente "Decreto" ed in particolare l'articolo 7, comma 1 che prevede, per l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale, il pagamento dell'importo di € 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, e dell'importo di € 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;

Visto l'articolo 7, comma 2 del Decreto il quale prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente, sulla base delle intervenute variazioni dei costi per la gestione del servizio;

Considerato che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato;

Considerata la necessità di favorire l'accesso on line ai servizi ipotecari e catastali da parte di pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini;

Verificato l'andamento dei costi per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici per l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.

DETERMINA:

Articolo 1

1. L'importo di cui all'articolo 7, comma 1, punto a) del Decreto è azzerato.
2. L'importo di cui all'articolo 7, comma 1, punto b) del Decreto è rideterminato in euro 15,00 (quindici/00)

Articolo 2

1. A ciascuna Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riconosciute 3 password di accesso a titolo gratuito, per ciascun anno solare.
2. Resta salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1 del Decreto.

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli decorrono a partire dal 1 gennaio 2015.

Motivazioni

L'art.7 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007, per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale, prevede il pagamento:

- a) dell'importo di € 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione;

b) dell'importo di € 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;

c) dei tributi previsti dalla norma vigente per l'accesso in consultazione.

Gli importi previsti ai punti a) e b) sono rideterminati in funzione dell'andamento dei costi dei sistemi informatici e nella prospettiva di favorire lo svolgimento delle attività delle Pubbliche Amministrazioni e contribuire a dare impulso alla diffusione dei servizi in rete per i privati, con particolare riferimento agli operatori del settore immobiliare.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

L. 52/1985 (articolo 20, comma 7), recante *“Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”*;

D.P.R. 305/1991 (articoli 1 e 2), recante il *“Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico”*;

Decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1992, relativo alla *“Istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonché procedure e specifiche tecniche”*;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (articolo 1, comma 5), recante *“Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”*;

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (l'art. 2, comma 68), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* che prevede che *“Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio”*;

Decreto direttoriale 4 maggio 2007, regolante l’*“Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale”*.

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (articolo 23-quater), recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 dicembre 2014

Rossella Orlandi